

# CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DEGLI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

## TRA

La SCUOLA ROMANA di PSICOTERAPIA FAMILIARE, di seguito denominata Scuola, avente sede legale in Via Reno n. 30, 00198 Roma, Codice Fiscale 03340130588, (riconosciuto con D.M. del 24/10/1994 pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10/11/1994) rappresentata dal Direttore Prof. Carmine Sacco

## E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Via S. Pansini 5, 80131 Napoli, Codice Fiscale e partita IVA 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giovanni Persico.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Nel corso della formazione quadriennale e nei periodi concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli Organi Direttivi della Scuola, gli allievi (in applicazione all'Art. 3 della legge 56/89 e secondo quanto previsto dall'articolo n. 8 del decreto 509/98), dovranno effettuare per ciascun anno n. 100 ore di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso strutture di servizi pubblici o privati accreditati, ove si svolge attività psicoterapeutica e psicologico-clinica da parte di psicologi o medici iscritti all'Albo del proprio ordine professionale e appartenenti all'elenco degli psicoterapeuti, che assumeranno la funzione di tutor per gli specializzandi della Scuola

### Art. 2

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II si impegna ad accogliere gli specializzandi fino a un numero di quattro per ciascun anno accademico e a comunicare la struttura ove si svolge attività di psicoterapia presso la quale avrà sede il tirocinio.

### Art. 3

I responsabili dei Servizi avranno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante.

Il tirocinante viene affidato a un operatore (tutor), che presenti i requisiti dell'Art. 1, dipendente di ruolo o in rapporto di collaborazione professionale con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, sentito il Rappresentante della Scuola.

#### Art. 4

Le 100 ore annue di tirocinio previste, da effettuarsi durante l'orario di servizio dell'Azienda, saranno riconosciute a tutti gli effetti dalla Scuola come ore facenti parte del monte orario per la formazione in psicoterapia secondo la vigente normativa.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dalla Scuola e controfirmate dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello stesso, la Struttura ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte, firmata dal Responsabile dei Tirocini.

#### Art. 5

Per effettuare il tirocinio, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II metterà a disposizione degli allievi, idonei locali e materiali già disponibili presso le sedi di tirocinio individuate.

Gli allievi sono tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto possono apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con gli utenti e gli operatori della struttura.

La violazione di dette norme, ovvero una condotta incompatibile con il corretto funzionamento dei Servizi, comporterà l'immediata sospensione del tirocinio.

#### Art. 6

Nel corso del periodo di espletamento del tirocinio i singoli allievi verranno affiancati in orari di servizio, dal tutor designato dal Responsabile del Servizio stesso.

#### Art. 7

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio pratico.

Gli allievi tirocinanti saranno garantiti, a cura della Scuola, da idonea copertura assicurativa, contro gli infortuni e per i rischi di danno a terzi, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

#### Art. 8

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

#### Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

Art.10


La presente Convenzione ha durata pluriennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, e sino al 31/12/2019, salvo disdetta di una o entrambe le parti da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Istituto proponente, precisando che l'Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta – secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione del singoli tirocini.

Roma, 6 novembre 2015

Per L'Azienda Ospedaliera UniversiFederico II



per la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare

Il Direttore  
Prof. Carmine Saccu

